

COMMISSIONE PARLAMENTARE

**consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59**

Mercoledì 30 settembre 1998. — Presidenza del Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per i beni culturali ed ambientali, on. Willer Bordon.

La seduta comincia alle 14,30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI comunica che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Se non vi sono obiezioni, così rimane stabilito.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante « Individuazione, in via generale, delle risorse da trasferire alle Regioni nonché di modalità e procedure di trasferimento » in materia di mercato del lavoro.

(Seguito dell'esame e conclusione — Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, sospeso, da ultimo, nella seduta di martedì 29 settembre.

Il deputato Luigi MASSA, *relatore*, invita il senatore Magnalbò al ritiro del suo emendamento, ritenendo che l'articolo 4 fa già riferimento al triennio.

Il senatore Luciano MAGNALBÒ ritira il suo emendamento.

Il senatore Ettore ROTELLI fa presente che non è opportuno definire le regioni a statuto speciale semplicemente come regioni autonome, visto che l'autonomia è caratteristica anche delle regioni a statuto ordinario. A tal proposito, propone di sostituire — al quarto capoverso della premessa della proposta di parere — il riferimento alle regioni autonome con l'espressione « regioni a statuto speciale ».

Il deputato Luigi MASSA, *relatore*, condividendo l'osservazione del senatore Rotelli, apporta la modifica proposta.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI pone, pertanto, in votazione la proposta di parere nel testo risultante dal dibattito.

La Commissione approva all'unanimità.

Schema di decreto legislativo recante l'istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, in attuazione dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, sospeso, da ultimo, nella seduta di giovedì 24 settembre.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI comunica che nel corso dell'Ufficio di Presidenza tenutosi prima della seduta è stata audita una delegazione della associazione « Italia Nostra » in merito al provvedimento in esame.

Il deputato Luciano CAVERI, premettendo che sarebbe stato opportuno far seguire il provvedimento in esame al quadro generale di riforma dei ministeri, fa presente che all'articolo 2, comma 1, lettera a), è opportuno inserire il riferimento anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano.

Osserva — relativamente all'articolo 4 — che il Consiglio per i beni culturali e ambientali risulterà composto — secondo quanto previsto dal testo del Governo — da ventidue membri di nomina ministeriale e quattro membri di nomina regionale: ravvisa una sproporzione rispetto alla precedente composizione che vedeva coinvolta ogni regione.

Quanto, poi, all'articolo 6, comma 2, ritiene opportuno limitare il numero degli uffici dirigenziali. Aggiunge che occorre trovare una denominazione diversa per il sovrintendente regionale di cui all'articolo 7 visto che l'attuale denominazione lascia intendere impropriamente una connessione con la regione. È opportuno inoltre chiarire che il sovrintendente regionale in nessun modo può incidere sulle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome non citate al comma 1, spettando l'introduzione di eventuali novità alla disciplina contenuta nelle norme di attuazione. In questo senso ritiene inoltre utile inserire nel decreto

una norma transitoria dal seguente tenore « Con le modalità previste dai rispettivi statuti si provvede a trasferire alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, in quanto non siano già attribuite le funzioni e i compiti conferiti dal presente decreto legislativo alle regioni a statuto ordinario ».

Il deputato Fabrizio BRACCO sottolinea l'importanza del provvedimento in esame, precisando che in Europa sono pochi i Paesi che ancora non hanno un ministero per la cultura con competenze in materia di patrimonio storico-culturale. Fa presente che sarebbe stato opportuno recepire nel testo del Governo lo spirito che aveva accompagnato l'istituzione del Ministero per i beni culturali nel 1975. Soprattutto alla luce dello scenario nazionale ed internazionale risulta opportuno istituire un ministero molto forte sotto il profilo dei poteri di indirizzo, ma leggero sotto il profilo strutturale. Constatando che l'istituzione del Ministero interviene dopo l'emanazione del decreto legislativo n. 112 del 1998 che ha delineato con precisione le competenze statali in materia di beni ed attività culturali, segnala contraddizioni tra la relazione che accompagna lo schema di decreto e il testo stesso del decreto. È sicuramente da condividere l'idea di un ministero « leggero », con forte capacità di indirizzo politico, radicato sul territorio, capace di operare con una molteplicità di strumenti e che fa del principio dell'autonomia uno degli strumenti fondamentali anche della propria articolazione territoriale. Tale idea risulta però smentita dall'impianto del provvedimento in cui si riscontrano due inconvenienti. In primo luogo, sembra prevalere una eccessiva tecnicità anche nelle sedi in cui si dovrebbero definire gli indirizzi. In secondo luogo, si ravvisa una « timidezza » nella costruzione dell'impianto autonomistico delle sovrintendenze. Non ritiene infatti possibile introdurre il principio secondo cui l'autonomia è riconosciuta solamente ad alcune sovrintendenze di particolare rilievo. In tal modo si finirebbe per inserire un princi-

pio di gerarchia che è inopportuno: o si riconosce l'autonomia a tutte le sovrintendenze oppure lo stesso principio di autonomia si rivela labile. Analogo discorso può estendersi ai musei, alle biblioteche ed agli archivi. Propone, pertanto, di sottolineare con più vigore il principio di autonomia in modo da rendere effettivamente innovativa la struttura ministeriale istituita e da evitare il rischio — peraltro già realizzatosi — di una eccessiva burocratizzazione. Aggiunge la necessità di valorizzare momenti di incontro fra il ministro per i beni e le attività culturali e gli enti locali. A tal proposito non ritiene sufficienti le commissioni istituite ai sensi dell'articolo 154 del decreto legislativo n. 112 del 1998. Non essendo possibile applicare in un settore quale quello dei beni culturali il principio di sussidiarietà visto che non esistono gerarchie e differenziazioni fra interesse nazionale ed interesse locale, ritiene opportuno potenziare i momenti di confronto tra Ministro per i beni culturali e la Conferenza Unificata, che diventano così occasione per delineare gli indirizzi generali. Conclude ritenendo utile fare riferimento ai servizi bibliografici nazionali relativamente alle attribuzioni del Ministero.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, *relatore*, chiede chiarimenti al deputato Bracco relativamente alla proposta di valorizzare il principio di autonomia per le sovrintendenze.

Il deputato Fabrizio BRACCO propone che nel parere si inviti il Governo ad avviare un processo di progressivo adeguamento di tutte le sovrintendenze al principio di autonomia. Considerando che il testo del provvedimento inserisce la figura del sovrintendente regionale come ulteriore interlocutore di ciascun sovrintendente, fa presente la opportunità di rendere il sistema più flessibile, meno gerarchico e, quindi, più vicino alle comunità locali.

Il senatore Ettore ROTELLI, riferendosi all'articolo 6, comma 2, del testo del

Governo, ritiene opportuno inserire fra i settori di competenza degli uffici dirigenziali generali una esplicita menzione al *design* industriale che è da ritenere parte integrante dei beni culturali.

Il Sottosegretario Willer BORDON ritiene necessario avere il senso della contestualizzazione tra quello che si sta facendo, e quindi della storia che si ha alle spalle, e la valenza processuale dei provvedimenti. Ricorda altresì che uno dei problemi più delicati è nei rapporti tra centro e periferia: è opportuno avere presente, al riguardo, il decreto legislativo n. 112 del 1998. Sottolinea il grande ruolo dello snodo individuato nella Commissione per la programmazione e nella figura del sovrintendente programmatore. Si tratterà di vedere quale sia il nome migliore con cui designare tale figura; al proposito ritiene tutt'altro che banale l'osservazione fatta dal deputato Caveri. Tale figura è comunque molto importante in quanto ha il compito di essere l'elemento di snodo sia nell'autonomia verticale che nell'autonomia orizzontale. Per questo è opportuno non effettuare forzature rispetto ai processi di autonomia: non bisogna dimenticare che si è ritenuto opportuno difendere una articolazione della tutela riconosciuta a tutti i livelli della Repubblica. Crede che la tendenza del Ministero dei beni culturali sia comunque quella non solo di dare l'autonomia massima alle cosiddette sovrintendenze speciali, ma di andare verso processi di decentramento. Tutti gli atti di tutela già oggi vengono di fatto, per atto di delega, assunti dai sovrintendenti.

Per quanto riguarda il numero delle direzioni, nel provvedimento si parla di non più di dieci uffici dirigenziali. Intende chiarire che l'intenzione del Governo è di stare assolutamente al di sotto di tale numero. C'è un problema che è quello segnalato dal senatore Rotelli, della necessità di aggiungere a livello centrale alcune figure. Quindi il quadro di definizione che è riportato nel testo non va riferito in senso preciso alle nuove direzioni dal momento che alcune di queste

potranno sicuramente dar luogo ad accorpamenti. Sul numero dei rappresentanti regionali, fa osservare che otto dei membri sono i presidenti dei comitati tecnico scientifici e quindi sono membri di diritto, gli altri tre sono nominati dalle organizzazioni sindacali; ricorda che dei restanti otto quattro vengono suggeriti dalla Conferenza regioni stato città, e solo quattro sono di nomina ministeriale. Non vede quindi come questo criterio possa essere modificato. Per quanto riguarda i rappresentanti del personale, ricorda che attualmente ammontano ad un numero pari circa a settanta.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, *relatore*, ritenendo opportuno va-

lutare attentamente le osservazioni emerse durante la discussione generale e credendo così di interpretare le intenzioni dei commissari, propone di depositare la proposta di parere sul provvedimento nella giornata di domani, giovedì 1° ottobre, e, pertanto, di votarla la settimana prossima.

La Commissione consente.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15,10.

ALLEGATO 1

Schema DPCM recante « Individuazione in via generale delle risorse da trasferire alle regioni nonché di modalità e procedure di trasferimento » in materia di mercato del lavoro

**PROPOSTA DI PARERE DEPOSITATA DAL RELATORE,
DEP. LUIGI MASSA**

La Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

visto che il Governo ha presentato il primo DPCM di attuazione delle disposizioni contenute nel primo comma dell'articolo 7 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, finalizzato all'individuazione dei beni e delle risorse umane da trasferire dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, alle regioni e agli enti locali, in seguito al conferimento di funzioni e compiti inerenti il mercato del lavoro;

preso atto che ai sensi del predetto decreto legislativo questo provvedimento si configura come l'avvio del processo e che i ritardi nella sua emanazione sono dovuti principalmente alla necessità di individuare una procedura negoziale con le organizzazioni sindacali;

considerato quindi che nei suoi termini generali il contenuto dello schema risponde al deliberato precedente;

rilevato dalla discussione in sede di conversione come appaia necessario che si attuino interventi di sveltimento nell'emanazione delle apposite norme di attuazione nelle materie di cui al decreto, per le regioni autonome che non l'abbiano già ottenuto, ricordando come il trasferimento di funzioni e compiti debbono tener conto delle particolarità dei singoli ordinamenti delle regioni ad autonomia differenziata;

esprime PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) sia precisato in modo chiaro che la ripartizione manterrà le percentuali del 70 per cento e del 30 per cento nell'ambito delle singole aree o qualifiche di appartenenza;

2) all'articolo 4 si preveda che l'eventuale rientro nei ruoli dello Stato di personale eventualmente in esubero rispetto alle dotazioni organiche delle regioni venga accompagnata con il ristorno dei fondi relativi e si indichi che il rientro nell'ambito dei ruoli del Ministero del lavoro assume carattere preferenziale e non esclusivo stante la necessità di tener conto dei processi complessivi di riordino della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei vari ministeri ai sensi dell'articolo 11 della legge 59/97;

3) all'articolo 8 dopo le parole « risorse finanziarie » aggiungere « e il conseguente trasferimento »;

4) all'articolo 8 sesta riga dopo le parole « e dispone » sostituire la frase successiva, fino alla fine del comma, con la seguente: « inoltre il trasferimento del personale e delle relative risorse strumentali alle regioni e direttamente alle province di appartenenza del personale stesso ».

ALLEGATO 2

EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

Sostituire il punto 2) come segue:

all'articolo 4 eliminare il secondo comma relativo all'esubero intervenuto dopo il triennio, perché espone il personale ad una situazione di precarietà e disagi facilmente intuibili. Le regioni nel loro programma di assunzione sono obbligate a tener conto del numero di personale trasferito al fine del rispetto dei limiti delle dotazioni organiche.

Magnalbò.

ALLEGATO 3

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

visto che il Governo ha presentato il primo DPCM di attuazione delle disposizioni contenute nel primo comma dell'articolo 7 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, finalizzato all'individuazione dei beni e delle risorse umane da trasferire dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, alle regioni e agli enti locali, in seguito al conferimento di funzioni e compiti inerenti il mercato del lavoro;

preso atto che ai sensi del predetto decreto legislativo questo provvedimento si configura come l'avvio del processo e che i ritardi nella sua emanazione sono dovuti principalmente alla necessità di individuare una procedura negoziale con le organizzazioni sindacali;

considerato quindi che nei suoi termini generali il contenuto dello schema risponde al deliberato precedente;

rilevato dalla discussione in sede di conversione come appaia necessario che si attuino interventi di sveltimento nell'emanazione delle apposite norme di attuazione nelle materie di cui al decreto, per le regioni a statuto speciale che non l'abbiano già ottenuto, ricordando come il trasferimento di funzioni e compiti debbono tener conto delle particolarità dei singoli ordinamenti delle regioni ad autonomia differenziata;

esprime PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) sia precisato in modo chiaro che la ripartizione manterrà le percentuali del settanta per cento e del trenta per cento nell'ambito delle singole aree o qualifiche di appartenenza;

2) all'articolo 4 si preveda che l'eventuale rientro nei ruoli dello Stato di personale eventualmente in esubero rispetto alle dotazioni organiche delle regioni venga accompagnata con il ristorno dei fondi relativi e si indichi che il rientro nell'ambito dei ruoli del Ministero del lavoro assume carattere preferenziale e non esclusivo stante la necessità di tener conto dei processi complessivi di riordino della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei vari ministeri ai sensi dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

3) all'articolo 8 dopo le parole « risorse finanziarie » aggiungere « e il conseguente trasferimento »;

4) all'articolo 8 sesta riga dopo le parole « e dispone » sostituire la frase successiva, fino alla fine del comma, con la seguente: « inoltre il trasferimento del personale e delle relative risorse strumentali alle regioni e direttamente alle province di appartenenza del personale stesso ».